



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

VI Settore – Pianificazione Territoriale, Edilizia e SUAP
Servizio Pianificazione territoriale

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: AFFIDO INCARICO AL GEOL. DOTT. L. TADDEI PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO PER ESAME PROGETTUALE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DI FASE 1 AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E D.M. 31/2015 RELATIVO AI PUNTI VENDITA MARINI MOLO SUD

In esecuzione di quanto approvato con determinazione n. 55 del 26.09.2022 (R.G. n. 2368) esecutiva ai sensi di legge, in questo giorno ____ del mese di ____ dell'anno 2022 in Civitanova Marche, Via f.T. Marinetti, presso la palazzina Tecnologica N.2, sede del Settore VI[^] - Pianificazione Territoriale - Progettazione Urbanistica

TRA

Il Comune di Civitanova Marche (C.F. E P.IVA 00262470438), nella persona del Dirigente del VI[^] Settore, Dott. Andrea Castellani, domiciliato, per la carica, in Civitanova Marche, Piazza XX Settembre n.93, parte che di seguito sarà chiamata Committente;

E

il Geologo Dott. Luciano Taddei, nato a Camerino (MC) il 13/12/1956 e residente a Sant'Elpidio a Mare, Via Lombardia n. 154 – con studio di Geologia in Sant'Elpidio a Mare, Via Lombardia n. 154 – codice fiscale TDD LCN 56T13 B474Q – iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche al n. 141 - sez. A dell'albo professionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI.

L'incarico professionale di cui al presente disciplinare è affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per quel che concerne l'aspetto ambientale, il progetto sarà redatto secondo le modalità indicate all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO.

Il Committente conferisce al succitato professionista l'incarico professionale per supporto all'ufficio tecnico e collaborazione in merito al progetto operativo di bonifica relativo ai punti vendita marini del molo sud.

PRESTAZIONI:

Il servizio consiste, in particolare, nelle seguenti prestazioni:

- Esame progettuale;
- Confronto con Enti Pubblici coinvolti nel procedimento (provincia MC, ARPAM);
- Valutazioni tecniche e fattibilità progettuale;
- Partecipazione a Conferenze dei Servizi;
- Proposta di parere.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE.

L'esecuzione delle prestazioni previste dal programma di lavoro indicato all'art. 2 avverrà secondo incontri con gli Enti interessati e una successiva proposta di parere, nonché alla partecipazione della conferenza dei servizi finale

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista è autorizzato a prendere contatti con l'ARPAM di Macerata e/o con gli altri Enti e soggetti interessati all'ex S.I.N. Basso Bacino del Fiume Chienti, individuato con D.M. 26/02/2003 ai sensi del D.Lgs. 5/2/1997 N. 22 e del D.M. 25/10/1999 N. 471 –ai fini dello sviluppo del programma di lavoro definito al precedente art. 2

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE.

I tempi di esecuzione inerenti alle attività definite all'art. 2 vengono indicati in:

- giorni 150 (centocinquanta) dalla data di sottoscrizione dell'incarico

Sono possibili proroghe solo per motivi di forza maggiore e/o a seguito di concertazione con questo Ente per cause tecniche imprescindibili. Per qualsiasi eventuale proroga concessa non sarà dovuto alcun ulteriore compenso oltre a quello già pattuito.

Nell'importo sono compresi tutti gli oneri, anche non elencati, e gli imprevisti che si dovessero presentare durante le attività oggetto dell'incarico.

Non saranno riconosciuti compensi per danni di forza maggiore, per perdite di qualsiasi materiale prima, durante e dopo le suddette operazioni; il Professionista incaricato è responsabile di ogni danno che verrà arrecato a persone o cose a seguito dell'incarico.

L'Amministrazione resta comunque sollevata da qualsiasi onere civile e penale che potesse derivare in ordine alla conduzione dello studio.

ART. 5 - TEMPO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO.

Lo studio ed il supporto all'U.T.C. dovranno essere espletati complessivamente nell'arco massimo di giorni 150 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente incarico, salvo quanto previsto al precedente art. 4.

ART. 6 - PENALE PER IL RITARDO.

In caso di mancata effettuazione delle prestazioni di servizio oggetto del presente incarico o di parte di esse, se non per causa di forza maggiore, sarà applicata una penale di importo pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 7 - SUBAPPALTO.

Non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni sopra elencate. Il Professionista incaricato dovrà quindi essere l'unico firmatario e responsabile della documentazione prodotta ad espletamento dell'incarico affidato; potrà comunque avvalersi di collaboratori di sua fiducia, i quali dovranno essere muniti di delega per l'accesso ai luoghi di indagine.

ART. 8 - PAGAMENTI.

Il pagamento avverrà, su presentazione di una o più regolare /i fattura/e, dopo l'avvenuto espletamento delle prestazioni di servizio previste dalle singole fasi oggetto del presente incarico e la presentazione di tutta la documentazione prodotta, in formato originale (triplice copia su supporto cartaceo) e una copia su supporto informatico, dopo avvenuta approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale.

ART. 9 - IMPORTO DEL CONTRATTO.

Il compenso è stato determinato in:
Euro 3.000,00 oltre oneri (c.p. 4%) ed IVA al 22% per un totale di Euro 3.806,40

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico professionale, contraddistinto con il C.I.G Z7C37E3ADF il Professionista assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, N. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta delle presente convenzione. A tale scopo ha indicato che tutti i pagamenti relativi al presente atto dovranno essere effettuati presso l'Istituto Bancario : "Banca Intesa Sanpaolo - Ag. di Fermo - Viale Trento 210 - coordinate IBAN: IT90 T030 6969 4501 0000 0000 048"; si impegna, inoltre, a comunicare le generalità ed il c.f. delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi del medesimo articolo della Legge sopra indicate, il professionista accetta che: costituisce clausola risolutiva espressa di questo disciplinare di incarico l'effettuazione di transazioni relative allo stesso senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

ART. 11 - SCIoglimento DEL CONTRATTO.

Per tutto quanto non previsto dagli articoli che precedono si intendono applicabili al presente contratto le norme di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice civile disciplinanti le prestazioni d'opera intellettuali.

ART. 12 - SPESE.

Le eventuali spese di stipulazione e registrazione del presente contratto saranno a totale carico del professionista, essendo il presente atto soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'Art. 5, secondo comma, del d.p.r. n.131 del 26/04/1986.

ART. 13 - RESPONSABILITA'.

L'Amministrazione comunale di Civitanova Marche si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale, nonchè da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati all'incaricato o a terzi nel corso dell'espletamento del presente incarico.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritta dalle parti in segno di accettazione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Civitanova Marche, li

Il Professionista incaricato Geologo Dott. Luciano Taddei

Il Dirigente VI Settore ad interim del Comune di Civitanova Marche, Dott. Andrea Castellani